

Fiscal News

La Circolare di aggiornamento professionale

N.
265

28.06.2017

30 giugno: il nuovo TAX DAY

Le principali scadenze fiscali

Categoria: Contribuenti
Sottocategoria: Adempimenti

Con il presente elaborato si vogliono riepilogare i principali adempimenti da eseguire entro la scadenza del 30 giugno, suddividendoli per tipologia di tributo (IRPEF, IRES, IRAP, ecc.). Si ricorda che le imposte da dichiarazioni annuali in scadenza il 30/06 possono essere versate anche entro il 31/07 con applicazione della maggiorazione dello 0,40%. Inoltre, il saldo 2016 ed il 1° acconto 2017 possono anche essere rateizzati al massimo fino a novembre.

Premessa

Il 30 giugno è il nuovo Tax Day, ossia il giorno dell'anno in cui ricadono le più importanti scadenze fiscali. Il termine rappresenta una novità rispetto agli altri anni, poiché fino al 2016 il termine era fissato al 16 giugno (anche se poi il Legislatore ci abituava a proroghe decise all'ultimo istante).

Tax Day 2017

30 giugno

Principali scadenze fiscali

fino al 2016

16 giugno (con eventuali proroghe)

SCADENZE IRPEF

La tabella che segue riporta quelli che sono i principali adempimenti da eseguire entro il 30/06 per l'IRPEF.

IRPEF	
Adempimento	Descrizione
Saldo 2016 e 1° acconto 2017	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
Acconto IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione.
Adeguamento alle risultanze degli studi di settore	Versamento dell'IRPEF relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione.
Presentazione modello Redditi PF/2017 per coloro che possono farlo in modalità cartacea presso qualsiasi Ufficio postale	<p>In particolare si tratta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei contribuenti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730; • dei contribuenti che pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi Quadri del modello REDDITI (RM, RT, RW); • dei contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. <p>Si ricorda, infatti, che i predetti contribuenti, possono presentare il modello Redditi PF anche in forma cartacea per il tramite di un Ufficio postale nel periodo 2 maggio - 30 giugno.</p>

	Nulla vieta di poter trasmettere il modello in modalità telematica entro il 02/10/2017.
Addizionale regionale all'IRPEF	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, senza alcuna maggiorazione.
Addizionale comunale all'IRPEF	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.

SCADENZE IRES

La tabella che segue riporta quelli sono i principali adempimenti da eseguire entro il 30/06 per l'IRES.

IRES	
Adempimento	Descrizione
<i>Saldo 2016 e 1° acconto 2017</i>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IRES, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
<i>Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'IRES</i>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
<i>Adeguamento alle risultanze degli studi di settore</i>	Versamento dell'IRES relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione.

SCADENZE IRAP

La tabella che segue riporta quelli sono i principali adempimenti da eseguire entro il 30/06 per l'IRAP.

IRAP	
Adempimento	Descrizione
Saldo 2016 e 1° acconto 2017	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IRAP risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
Adeguamento alle risultanze degli studi di settore	Versamento dell'IRES relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione.

SCADENZE IVA

La tabella che segue riporta quelli sono i principali adempimenti da eseguire entro il 30/06 per l'IVA.

IVA	
Adempimento	Descrizione
Saldo 2016	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2017 - 30/06/2017.
Adeguamento alle risultanze degli studi di settore	Versamento dell'IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione.
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari	Liquidazione e versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.

SCADENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE

La tabella che segue riporta quelli sono i principali adempimenti da eseguire entro il 30/06 per le imposte sostitutive.

IMPOSTE SOSTITUTIVE	
Adempimento	Descrizione
Saldo 2016 e 1° acconto 2017 Regime forfettario	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei REDDITI Persone Fisiche 2017, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
Saldo 2016 e 1° acconto 2017 Regime di vantaggio	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei REDDITI Persone Fisiche 2017, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
<i>Conferimenti in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari: Versamento delle imposta sostitutiva sul reddito e dell'IRAP</i>	Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
<i>Riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali: versamento imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP sulle deduzioni extracontabili</i>	Versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP sulle deduzioni extracontabili.

	N.B. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 3 marzo 2008 l'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali.
<i>Imposta sostitutiva sui disallineamenti derivanti dall'adesione al regime del consolidato e della trasparenza: Versamento in unica soluzione</i>	Versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRES sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dall'adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione.
<i>Regime opzionale di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ: versamento imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP sulle plusvalenze realizzate sugli immobili destinati alla locazione</i>	Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
<i>Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986: Versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento</i>	Versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%.
<i>Soggetti che pongono in essere operazioni straordinarie che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D.L. n. 185/2008: Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e sui maggiori valori attribuiti ai crediti</i>	Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione.

ALTRO

La tabella che segue riporta, infine, quelli sono i principali ALTRI adempimenti da eseguire entro il 30/06.

ALTRI ADEMPIMENTI	
Adempimento	Descrizione
<i>Diritto camerale annuale</i>	Le imprese iscritte o annotate al R.I. versano (con F24) il diritto annuale senza maggiorazione.
<i>Saldo 2016 e 1° acconto 2017 contributi IVS e Gestione Separata</i>	Le persone fisiche iscritte alla Gestione IVS o Gestione Separata INPS versano il saldo 2016 ed il 1° acconto 2017 dei contributi da Quadro RR modello Redditi PF/2017.
<i>Saldo 2016 e 1° acconto 2017 Cedolare Secca</i>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "Cedolare Secca", a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
<i>Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel periodo dicembre 2016 - maggio 2017 il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 maggio 2017</i>	Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2016 - maggio 2017 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di Euro 500,00 al 31 maggio 2017.
<i>IVIE: versamento saldo 2016 e primo acconto 2017</i>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
<i>IVAFE: versamento saldo 2016 e primo acconto 2017</i>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
<i>Acconto IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte</i>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione.

Contributo di solidarietà: Versamento saldo 2016	Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione (si tratta dei soggetti oggetti passivi IRPEF con reddito complessivo superiore a euro 300.000,00).
Rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale	Versamento della 3° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2017 (si tratta dei soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale).
Rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sugli assegni bancari o postali in forma libera	Versamento della 3° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972.
Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente	Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria (sono obbligati, quindi, Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario).
Esonero Canone RAI ordinario II° semestre 2017	Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12	Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).

<p><i>ASD che hanno presentato domanda per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille</i></p>	<p>Invio al CONI, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.</p> <p>N.B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.</p>
<p><i>Enti della ricerca scientifica e dell'Università che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille</i></p>	<p>Invio al MIUR, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.</p> <p>N.B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.</p>
<p><i>Enti del volontariato che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille</i></p>	<p>Invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.</p> <p>N.B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.</p>
<p><i>Dichiarazione IMU/TASI</i></p>	<p>Presentazione al Comune di ubicazione degli immobili della dichiarazione IMU/TASI riferita al periodo d'imposta 2016.</p>
<p><i>Ravvedimento sprint</i></p>	<p>Ravvedimento con sanzione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo per gli omessi/insufficienti versamenti dei tributi scaduti il 16/06/2017.</p>
<p><i>Ravvedimento lungo</i></p>	<p>Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2016, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un ottavo del minimo.</p>

NOTA BENE

- I tributi in scadenza il 30/06 (IRPEF, IRES, diritto camerale, ecc.), possono essere versati anche entro il 31/07 (poiché il 30/07 cade di domenica) applicando la maggiorazione dello 0,40%.

- Riproduzione riservata -